



**COMUNE DI BARDONECCHIA**  
**Provincia di Torino CAP. 10052**



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI E PER L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 28/12/2015**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E RIFERIMENTI**

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*.
2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Bardonecchia
3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le modificazioni delle fasce I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi così come definite nel presente regolamento sono oggetto di deliberazione della Giunta Comunale.

## **ARTICOLO 2**

### **DESTINATARI**

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.
2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l'accessibilità ai servizi richiesti, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, minori), apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc..

## **ARTICOLO 3**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Servizi a domanda individuale, ai Servizi Sociali, ai Servizi assistenziali, ai Servizi soggetti a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti fatte salve le competenze del Consorzio Con.I.S.A. e di altri Enti.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.
3. Per "Prestazioni Sociali" si intendono le seguenti prestazioni (se attivate sul territorio comunale):
  - Contributo ad personam
  - Asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
  - Mense scolastiche;
  - Trasporti scolastici;

- Trasporti alunni disabili;
  - Accompagnamento sociale presso luoghi di cura;
  - Prestazioni scolastiche (escluse quelle finanziate da Enti sovracomunali)
  - Soggiorno marino per anziani
  - Centro estivo per minori
  - Mensa sociale
  - Esenzione/contributi spese sanitarie
  - Contributo/agevolazione sui tributi locali
  - Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune.
4. L'applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sopraelencate solo ed esclusivamente qualora il rispettivo servizio attivato preveda una riduzione della tassa/tariffa/contributo economico richiesto dal cittadino che si trovi in particolari condizioni economiche e sociali.
  5. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possano essere soddisfatte.

#### **ARTICOLO 4** **COMPETENZE**

1. Le agevolazioni saranno concesse, previo accertamento da parte degli uffici competenti, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso. Le verifiche e i controlli sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013;
2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, L'Ufficio competente potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.
3. In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni rilasciate e sui dati autocertificati sono previste le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e amministrative consistenti nel decadimento del beneficio. In tale caso viene avviato dall'Ufficio competente il procedimento per il recupero delle somme indebitamente ricevute.

#### **ARTICOLO 5** **FINALITA' DI INTERVENTO**

1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Bardonecchia, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto o indiretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate.
2. Nello specifico l'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) disciplinare l'accesso ai Servizi a domanda individuale;

- b) attuare programmi integrati di natura sociale ed economica;
  - c) graduare la misura della partecipazione del cittadino al costo del Servizio, tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare.
3. Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte del Comune.

## **ARTICOLO 6**

### **NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

1. L'accesso a condizione agevolata ai Servizi già istituiti ed erogati dall'Ente è commisurato alla tabella Allegato A al presente Regolamento.
2. L'Ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, potrà richiedere l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli Enti erogatori utilizzatori della DSU, presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'Ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ovvero all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti, da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini della programmazione dei singoli interventi.
3. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento, da parte degli Organi competenti, dell'esistenza delle condizioni previste dal Regolamento disciplinante l'erogazione della prestazione.

## **ART. 7**

### **ISEE PROVVISORIO**

1. Si rimanda all'applicazione dell'art. 11 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159:
  - per ottenere un'attestazione provvisoria nel caso siano trascorsi 15 giorni lavorativi dalla presentazione della DSU senza ricevere la relativa attestazione;
  - per presentare la richiesta di prestazione sociale agevolata accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata;
  - per compilare il modulo integrativo previsto dal D.P.C.M. oppure per produrre per iscritto osservazioni eventualmente correlate da documenti entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'INPS, nel caso in cui il dichiarante rilevi inesattezze.

## **ART. 8**

### **ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE**

1. Al fine di assicurare le prestazioni sociali ai soggetti in situazione di maggiore svantaggio, quale ulteriore criterio in aggiunta all'ISEE, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM, non verranno erogate prestazioni agevolate ai nuclei familiari che beneficiano della fascia di esenzione totale, qualora un componente del nucleo familiare risulti di avere la proprietà/possesso dei seguenti beni mobili, che escluderanno automaticamente dalla prestazione richiesta:
  - autovetture con cilindrata pari o superiore a 2000 cc
  - motociclette con cilindrata pari o superiore a 500 ccimmatricolate nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di prestazione.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale introdurre nuovi criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

## **ARTICOLO 9**

### **PERIODO DI VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA**

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione.
2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione derivano improprie prestazioni agevolate, in quanto erogate sulla base di dati non aggiornati, esse sono considerate indebitamente percepite.
3. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.
4. E' facoltà del cittadino presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far valere i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.
5. In caso di presentazione di una nuova DSU di variazione, gli effetti del nuovo Indicatore decorrono a partire dal mese successivo se si tratta di agevolazione tariffaria o decorsi 5 giorni per la concessione di prestazioni e/o benefici.
6. Qualora la prestazione agevolata abbia durata massima di 90 giorni (es. centri estivi o soggiorni per anziani) o sia richiesta per un numero non superiore a 5 volte nell'anno (es. trasporti sanitari) o sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" non trova applicazione il comma 1 del presente articolo.
7. Considerato che la normativa prevede la durata della DSU con scadenza 15 gennaio, le prestazioni connesse ai Servizi scolastici già richieste proseguiranno sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva a tale data.
8. Le prestazioni legate all'esenzione ticket sulla base di una D.S.U. scaduta il 15 gennaio proseguono fino alla fine del mese ovvero fino al 31 gennaio.
9. La prestazione agevolata erogata sulla base di un ISEE corrente ha la validità di due mesi. Alla scadenza il cittadino deve ripresentare una nuova DSU.

**ARTICOLO 10**  
**PERIODO DI UTILIZZO DEL NUOVO ISEE**

1. I criteri riportati nel presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modifiche e/o integrazioni. Risulta infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo provvedimento produrrà, sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, saranno possibili eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

**ART. 11**  
**DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE**

1. Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, quest'ultima o l'esonero dalla contribuzione potranno essere erogati, in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, sulla base di una relazione professionale prodotta dai Servizi sociali o sociosanitari.
2. I nuclei familiari che al momento della richiesta di prestazione agevolata siano beneficiari di interventi socio assistenziali continuativi di sostegno al reddito da parte del Con.I.S.A., fruiranno della prestazione agevolata nella sua forma più favorevole in intesa con il Consorzio.

**ART. 12**  
**RINVIO AD ALTRE NORME ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione automatica, facendo salvi i procedimenti in corso.
3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.
4. Il presente Regolamento e il relativo Allegato entreranno in vigore alla data del 1 gennaio 2016.

**TABELLA ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

<b>PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI</b>	<b>ESENZIONE TOTALE PER ISEE FINO AD €</b>	<b>FASCE DI REDDITO ISEE</b>	<b>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE</b>
<b>Interventi legati alle condizioni di indigenza – ticket sanitario, funerali di povertà</b>	<b>€ 5.000</b>	-----	
<b>Mensa scolastica e retta scuola materna</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>Da € 3.000,01 a € 5.500,00</b>	<b>50%</b>
		<b>Da € 5.500,00 a € 10.000</b>	<b>75%</b>
		<b>Oltre € 10.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>TARI</b>	<b>€ 2.000</b>	_____	